

CAPITOLO V

I delitti contro l'incolumità pubblica

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il crollo di costruzioni o altri disastri dolosi: art. 434 c.p. – 2.1. Questioni di parte generale. – 2.2. Rapporti con altri reati. – 3. Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica: art. 434 *bis* c.p. – 3.1. Questioni di parte generale. – 3.2. Rapporti con altri reati. – 4. L'epidemia: art. 438 c.p. – 4.1. Questioni di parte generale. – 4.2. Rapporti con altri reati.

1. Introduzione

Il Titolo VI del Libro secondo del Codice penale è dedicato ai **delitti contro la pubblica incolumità**, cui ai affiancano, a protezione dello stesso bene giuridico, le contravvenzioni di cui agli articoli da 672 a 681 c.p.

Tali delitti si caratterizzano per la diffusività degli effetti che ne derivano ai danni di un numero necessariamente indeterminato di persone, motivo per cui sono definiti dalla dottrina tradizionale [ANTOLISEI; ARDIZZONE; MANZINI] come “*delitti vaghi*” o “*vaganti*” o ancora “*di comune pericolo*”.

Non occorre tuttavia un elevato numero di persone lese o esposte a pericolo, purché si tratti di **un insieme indeterminato e non individuabile *ex ante*** [FIANDACA-MUSCO].

Il concetto di incolumità pubblica è indicativo di una potenziale lesione alla vita, all'integrità fisica o alla salute delle persone, mentre del danno o del pericolo alle cose si tiene conto solo nel caso in cui da esso possa derivare un danno alle persone. Occorre, in particolare, **l'attitudine del fatto di reato a proiettare i propri effetti al di là dei singoli individui** effettivamente colpiti, mettendo in pericolo una cerchia indeterminata di persone.

Per tale motivo parte della dottrina ha ritenuto che alla sicurezza collettiva si aggiungano, secondo lo schema dei **reati pluri-offensivi**, gli interessi particolari delle persone insidiate o danneggiate in concreto [ANTOLISEI].

Di diverso avviso è invece altra parte della dottrina [FIANDACA, MUSCO], secondo cui l'incolumità pubblica non si distingue qualitativamente dalla vita

e dalla integrità delle singole persone e trae la propria autonomia concettuale dall'anticipazione della tutela di siffatti beni.

I delitti in esame costituiscono infatti terreno d'elezione dei **reati di pericolo** (v. MRDP, Parte I, Sez. IV, Cap. 2, par. 4).

Per alcune delle fattispecie inserite nel Titolo V il legislatore è, infatti, ricorso al modello del **pericolo concreto**, per la sussistenza del quale la situazione pericolosa, espressamente tipizzata dal legislatore, deve venire ad esistenza ed essere accertata, in quanto **elemento costitutivo** della fattispecie penale: è il caso del delitto di **strage**, ex art. 422 c.p., rispetto al quale occorre accertare la effettiva pericolosità per un numero indeterminato di persone della condotta criminosa.

Il pericolo può venire in rilievo come presupposto della condotta, come elemento qualificante l'azione o il suo oggetto materiale o come evento.

In merito all'accertamento del pericolo, in termini di concreta **probabilità di verifica di un evento lesivo del bene tutelato**, secondo una parte della dottrina occorre operare un giudizio prognostico **su base totale**, che tenga cioè conto di tutte le circostanze esistenti al momento del fatto, quand'anche ignote al soggetto agente [ANGIONI].

L'opposto orientamento propende invece per un giudizio **su base parziale**, fondato cioè sulle sole circostanze conosciute dall'agente o conoscibili da un osservatore imparziale [ANTOLISEI].

Occorre al riguardo osservare tuttavia che, considerata l'appartenenza del pericolo concreto alla tipicità del reato, **il profilo della conoscibilità delle circostanze materiali esistenti al momento del fatto dovrebbe esulare dal suo accertamento**, potendosi invece valorizzare sul piano della rimproverabilità del reo.

In merito al **momento** cui deve riferirsi la valutazione in merito all'esistenza del pericolo, parte della dottrina [GRASSO], sostiene che occorra distinguere tra i **reati di condotta pericolosa**, in cui il pericolo è insito nella condotta punita o ne rappresenta un presupposto, sicché il giudizio sulla pericolosità deve essere condotto con riferimento al momento in cui essa viene posta in essere, come per il delitto di strage; e **reati di evento pericoloso**, rispetto ai quali il pericolo è legato all'evento causato dalla condotta del reo, per cui il predetto giudizio deve avere riguardo al tempo della verifica dell'evento medesimo, come nel caso dei delitti di incendio.

Al modello dei reati di pericolo concreto si contrappone quello dei **reati di pericolo astratto**, rispetto al quale la situazione di pericolo non costituisce requisito esplicito della norma incriminatrice ma è ritenuta **insita nella stessa condotta tipica** in base ad un apprezzamento condotto **dal legislatore** sulla base di regole di comune esperienza.

In siffatte ipotesi **il giudice non è dunque tenuto ad operare un accertamento** in tal senso, che secondo una parte della dottrina gli sarebbe finanche **precluso**, dovendo limitarsi ad accertare la tipicità del reato da cui discende di per sé la sua pericolosità, secondo la valutazione del legislatore, **insostituibile**.

Può però accadere che la peculiarità della fattispecie concreta comportino che alla condotta tipica non segua alcun pericolo effettivo, con conseguente contrasto con il principio di offensività.

È pertanto prevalsa una **interpretazione costituzionalmente orientata** di siffatta tipologia di reati, tale per cui, secondo **l'accezione in concreto del principio di offensività**, il giudice è comunque tenuto a verificare l'effettiva esposizione a pericolo del bene protetto, sì da **annullare ogni sostanziale divergenza tra le due tipologie di reato di pericolo**, se non sul piano della tipizzazione dei reati (nei reati di pericolo concreto la fattispecie ricomprende il pericolo come elemento costitutivo del reato laddove nei reati di pericolo astratto è il principio di offensività in concreto a imporne la verifica).

Si pensi al delitto di **incendio di cosa altrui**, di cui al comma primo dell'art. 423 c.p., rispetto al quale la giurisprudenza richiede che per vastità, capacità distruttiva, diffusibilità e collocazione della cosa incendiata l'incendio sia idoneo a provocare **un pericolo effettivo per la pubblica incolumità (Corte Cost. 27 dicembre 1974, n. 28)**; diversamente, nel caso del reato di pericolo concreto, di incendio di cosa propria, di cui al secondo comma dell'art. 423 c.p., il pericolo per l'incolumità pubblica è richiesto espressamente dal legislatore (*“se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica”*).

Nonostante le perplessità manifestate dalla dottrina [FIANDACA, MUSCO] in merito all'utilizzo dei reati di pericolo astratto, rispetto al quale si suggerisce di **riservare tale forma di anticipazione della tutela penale alle sole fattispecie poste a presidio di beni giuridici fondamentali**, individuali (vita, salute) o collettivi (ambiente, sicurezza), è stato evidenziato che vi sono casi in cui in ricorso a tale tecnica di tutela risulta **indispensabile**.

È il caso in cui la tipizzazione in forma di pericolo concreto impedirebbe l'effettiva applicazione della norma incriminatrice, in ragione delle **conoscenze scientifiche a disposizione, insufficienti** per raggiungere la prova dell'effettiva pericolosità di una condotta, pur essendovi il fondato sospetto che essa minacci un bene di rilevanza primaria (si pensi, ad es., al caso di un farmaco o di un alimento, la cui nocività per la salute umana, pur sussistendo sospetti fondati al riguardo, non possa essere dimostrata scientificamente in maniera incontrovertibile); a tali osservazioni si è tuttavia obiettato che, quando non vi sia prova della pericolosità di una condotta, non sarebbe possibile muovere un rimprovero nei confronti di chi l'abbia tenuta, stante l'assenza di un generale **principio di precauzione (v. MRDP, Parte II, Sez. IV, Cap. 5, par. 5.1.)** nell'ordinamento

penale nazionale (che tuttavia potrebbe essere introdotto in materia di reati alimentari, alla luce del progetto di riforma pendente in Parlamento).

Diverso il caso in cui il bene giuridico tutelato presenti **dimensioni tali da poter essere leso solo attraverso condotte cumulative**, che cioè non risultano sufficienti, se considerate individualmente, a ledere o esporre a pericolo il bene predetto ma, nel loro complesso, determinano il verificarsi dell'offesa (a titolo esemplificativo, si pensi ai beni dell'economia pubblica o all'ambiente, la cui lesione richiede **condotte cc.dd. seriali**).

Ben più seri problemi di compatibilità con il principio di offensività caratterizzano le **fattispecie cc.dd. di pericolo indiretto o presunto**, presenti anche nel Titolo VI (agli artt. 427 c.p., danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga; 429, danneggiamento seguito da naufragio; 431 c.p., pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento), attraverso cui il legislatore anticipa la soglia di punibilità al **pericolo di un pericolo** di lesione di un bene giuridico.

Nel caso, ad esempio, del delitto di danneggiamento seguito dal pericolo di incendio, ex art. 424 c.p., a differenza delle fattispecie disciplinate dal summenzionato art. 423 c.p., viene punita una condotta da cui deriva solo il **pericolo di una situazione pericolosa** per l'incolumità pubblica, ossia l'eventuale incendio ("se dal fatto sorge il pericolo di un incendio).

L'eccessiva anticipazione della tutela penale stride con il principio di offensività, sebbene occorra verificare l'offensività – anche rispetto a beni giuridici diversi, mediati – della condotta base.

Tanto premesso in ordine alle tecniche di tutela che caratterizzano il Titolo VI, dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica, deve darsi atto della sua suddivisione in tre Capi, il primo dei quali è dedicato ai **delitti di comune pericolo mediante violenza** (artt. 422-437 c.p.), seguito dal Capo II, che disciplina i **delitti di comune pericolo mediante frode** (artt. 438-448 c.p.) e infine dal Capo III, dedicato ai **delitti colposi di comune pericolo** (artt. 449-452 c.p.).

La dottrina distingue invece [FIANDACA-MUSCO] delitti di comune pericolo genericamente considerati e delitti contro la salute pubblica, prescindendo dall'elemento soggettivo richiesto.

Nelle pagine che seguono si procederà all'esame di alcune delle fattispecie più rilevanti, appartenenti a ciascuna categoria menzionata.

2. Il crollo di costruzioni o altri disastri dolosi: art. 434 c.p.

L'**art. 434 c.p.** punisce il c.d. delitto di **disastro innominato** e prevede che "*chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un*

altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene”.

La *ratio* della disposizione in esame è colmare le eventuali lacune di tutela del bene dell'incolumità pubblica rispetto alle fattispecie specifiche disciplinate nel Titolo VI, con le quali si pone in rapporto di sussidiarietà (“*fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti*”).

Il relazione al **BENE GIURIDICO TUTELATO**, l'incolumità pubblica, si rinvia a quanto anticipato in sede introduttiva.

Il **SOGGETTO ATTIVO** del delitto di disastro innominato può essere “*chiunque*”, sicché si tratta di un **reato comune**.

La **CONDOTTA CRIMINOSA** consiste nel compimento di un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di parte di essa, ovvero un “*altro disastro*”.

La fattispecie è strutturata come **reato di pericolo**, prescindendo dal verificarsi del crollo o di altro disastro, secondo la tecnica di **tutela anticipata** di cui al paragrafo precedente (v. anche **MRDP, Parte I, Sez. IV, Cap. 2, par. 4**).

In ragione dell'anticipazione della punibilità al momento in cui il reo abbia posto in essere “*un fatto diretto a*” cagionare il crollo o altro disastro, la dottrina maggioritaria ha ritenuto necessario interpretare la disposizione in senso conforme al principio costituzionale di offensività, richiedendo, come per i delitti di attentato, anche l'**idoneità della condotta a cagionare il crollo o il disastro**.

Deve inoltre ritenersi che il **crollo**, stante peraltro l'equiparazione ad “*altro disastro*” che avviene nel testo dell'art. 434 c.p., debba presentare **proporzioni tali da minacciare un numero indeterminato o comunque non determinabile ex ante di persone**, come suggerisce altresì il bene giuridico tutelato nel Titolo in esame del Libro II del Codice penale.

Non è pertanto sufficiente ad integrare il delitto in esame il pericolo di un qualsiasi distacco con conseguente caduta al suolo di singoli elementi costruttivi, **occorrendo che risultino compromesse le strutture essenziali del manufatto**.

L'utilizzo dell'espressione costruzione consente di far rientrare nell'ambito operativo della norma incriminatrice non solo gli edifici ad uso abitativo bensì **ogni altra struttura artificiale, costruita dall'uomo**. La Corte di Cassazione ha di recente precisato, al riguardo, che occorre avere riguardo a “*qualsiasi manufatto tridimensionale, anche diverso da un edificio, che comporti una ben definita occupazione del terreno e dello spazio aereo e che, per la sua natura e per le ripercussioni che la norma di cui all'art. 434 cod. pen. assegna alla sua caduta, sia atto a determinare conseguenze tali da minacciare la vita o l'incolumità fisica di una cerchia indeterminata di persone*”; è stata pertan-

to esclusa la sussistenza del reato nel caso della caduta di un palo della luce (Cass. 26 luglio 2018, n. 35684).

In merito invece all'espressione "*altro disastro*", deve ritenersi, come anticipato, che costituisca una **clausola generale, di chiusura**, volta altresì a fungere da "organo respiratore" delle fattispecie a tutela dell'incolumità pubblica, che ne consenta l'adattamento ai progressi della scienza e della tecnica [FIANDACA, MUSCO].

Secondo la giurisprudenza per **disastro** deve ritenersi un evento caratterizzato dalla potenza espansiva del nocumento che ne deriva e dall'attitudine ad esporre a pericolo, **collettivamente**, un numero indeterminato di persone, sicché, ai fini della configurabilità del medesimo, è necessario un evento straordinariamente grave. Non è necessario che il fatto commesso dal reo sia diretto contro le persone, ben potendo riguardare cose la cui distruzione o il cui danneggiamento determini un grave pericolo per la pubblica incolumità.

Possono infine rientrare nella nozione di disastro **non solo gli eventi che presentino una palese gravità ed evidenza**, che si manifesta in un breve arco di tempo, ma anche le ipotesi in cui l'evento disastroso non sia immediatamente percepibile e si realizzi in un arco di tempo prolungato, presentando tuttavia l'idoneità a compromettere la pubblica incolumità.

La norma è stata tuttavia tacciata, *in parte qua*, di **illegittimità costituzionale**, in quanto ritenuta dalla dottrina la totale indeterminatezza del concetto utilizzato dal legislatore, con conseguente violazione del principio di tassatività, *sub specie* di precisione e prevedibilità.

L'ELEMENTO SOGGETTIVO del delitto in esame è il dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di commettere un fatto diretto (e idoneo) a provocare il crollo o altro disastro, così esponendo a pericolo la pubblica incolumità.

Ai sensi dell'art. 449 c.p., invece, è punito chiunque cagioni **per colpa** un incendio (fuori dei casi ex art. 423 *bis* c.p., che punisce l'incendio boschivo) ovvero "*un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo*", con la più mite pena della reclusione da uno a cinque anni, che è tuttavia raddoppiata, ai sensi del comma secondo, "*se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone*". La norma in questione, collocata, come anticipato nel precedente paragrafo, nel Capo III del Titolo VI, prevede **una speculare fattispecie di disastro innominato** (oltre che di ogni altra fattispecie tipizzata in forma dolosa nel Capo I) **punita a titolo di colpa**.

Trattandosi di un **reato di pericolo, peraltro indiretto**, la CONSUMAZIONE del reato va individuata nel momento del suo perfezionamento, ossia quando il fatto posto in essere dolosamente dal reo raggiunga **un sufficiente grado di univo-**

cità e idoneità (e quindi un pericolo) rispetto alla causazione del crollo o di altro disastro (**che espongono a pericolo la pubblica incolumità**), che non sono invece necessari perché si configuri la fattispecie criminosa ma, se si verificano, aggravano la pena.

Ne consegue che il TENTATIVO non è configurabile, in quanto anticiperebbe in maniera intollerabile la punibilità.

L'ultimo comma dell'art. 434 c.p. prevede, come anticipato, una **circostanza aggravante speciale, indipendente e ad effetto speciale**, che opera “*se il crollo o il disastro avviene*”.

2.1. Questioni di parte generale

a) Le perplessità della dottrina in merito alla **compatibilità del delitto in esame, con riferimento alla causazione di “altro disastro”, con il principio di tassatività** si sono tradotte in una questione di legittimità costituzionale, su cui la Consulta si è pronunciata con **sentenza n. 327 del 2008 (v. MRDP, Parte I, Sez. I, Cap. 7, par. 5)**.

In tale occasione, confermando un *trend* di conservazione delle fattispecie penali tacciate di carenza di tassatività, la Corte ha ritenuto non fondata la questione, sostenendo che “*Per costante giurisprudenza [...], la verifica del rispetto del principio di determinatezza della norma penale va condotta non già valutando isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce [...] mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato*”.

Con particolare riferimento al delitto in esame, la Consulta ha affermato che “*è ben vero che il concetto di «disastro» – su cui gravita, nella cornice di una fattispecie a forma libera o causalmente orientata, la descrizione del fatto represso dall'art. 434 cod. pen. – si presenta, di per sé, scarsamente definito: traducendosi in una espressione sommaria capace di assumere, nel linguaggio comune, una gamma di significati ampiamente diversificati*”, e tuttavia “*a precisare la valenza del vocabolo – riconducendo la previsione punitiva nei limiti di compatibilità con il precetto costituzionale evocato – concorrono la finalità dell'incriminazione e la sua collocazione nel sistema dei delitti contro la pubblica incolumità*”.

È stato pertanto sostenuto, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale, che all'espressione in esame possa essere assegnato un significato preciso **attraverso un'interpretazione sistematica** che, alla luce della conformazione dei delitti che puniscono le varie forme di disastro (ferroviario, navale, aereo, ecc.), consente di ricavare **i tratti essenziali del concetto di disastro, quale**

evento lesivo di “**proporzione dimensionale straordinaria**”, che comporti un “**pericolo per una cerchia indeterminata di persone**”.

b) Un secondo ordine di questioni di parte generale attiene alla **natura del requisito di esposizione a pericolo per la pubblica incolumità** (“*se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità*”), in quanto una parte della dottrina ha ritenuto che si tratti di un elemento costitutivo del reato, riferibile all’evento della condotta mentre un secondo orientamento ha ravvisato gli estremi di una **condizione obiettiva di punibilità**.

La questione in esame presenta immediati riflessi, oltre che in relazione all’elemento soggettivo (stante il disposto dell’art. 44 c.p. in relazione alle condizioni obiettive di punibilità, che non rientrano nell’oggetto del dolo, v. **MRDP, Parte II, Sez. I, Cap. 2, par. 6**), anche in relazione alla consumazione del delitto, che arretrerebbe al momento della commissione del fatto diretto a cagionare il crollo o altro disastro e non già al sorgere del pericolo per la pubblica incolumità.

Alla tesi della natura di condizione obiettiva di punibilità si è tuttavia obiettato che **il pericolo per l’incolumità pubblica costituisce il disvalore proprio del reato**, sicché non sarebbe ipotizzabile escluderlo dalla tipicità fattispecie penale, relegandolo ad elemento esterno ed eventuale.

c) Un’ultima questione riguarda l’aggravante speciale di cui al secondo e ultimo comma dell’art. 434 c.p., che configura la già esaminata ipotesi di reato aggravato dall’evento, con i problemi che ne conseguono in relazione al principio di colpevolezza (v. **MRDP, Parte II, Sez. I, Cap. 2, par. 7**).

2.2. Rapporti con altri reati

a) Si è già avuto modo di evidenziare che il delitto in esame, con particolare riguardo all’ipotesi di disastro innominato presenti **carattere sussidiario e quindi residuale** rispetto alle fattispecie di cui agli articoli precedenti, **da 422 a 433 c.p.**, che pertanto troveranno applicazione in luogo della fattispecie in commento, in forza della **clausola di sussidiarietà** prevista dall’art. 434 “*fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti*”).

b) Come si avrà modo di osservare nel prossimo Capitolo, dedicato ai delitti contro l’ambiente, di cui al **Titolo VI bis del Libro II del Codice penale**, cui si rinvia per l’approfondimento, l’art. 452 *quater* c.p., che disciplina la fattispecie di **disastro ambientale**, prevede al contrario una clausola di riserva che fa **salvi i casi di disastro ex art. 434 c.p.**, con conseguente applicazione, in caso di concorso apparente di norme, della fattispecie in esame.

c) Con riferimento infine alla **contravvenzione di cui all’art. 676 c.p.**, rubricato “**rovina di edifici o di altre costruzioni**”, che punisce “*Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un’altra*”

costruzione, che poi, per sua colpa, rovini”, aggravando la pena in caso di pericolo alle persone, deve ritenersi strutturalmente differente la fattispecie penale ivi disciplinata, che non richiede nel caso della contravvenzione alcun fatto diretto (e idoneo) a cagionare il crollo, e punisce, peraltro espressamente a titolo di colpa (in deroga alle norme degli artt. 42 e 43 c.p. che considerano indifferente il titolo di responsabilità, doloso o colposo, nelle contravvenzioni, **v. MRDP, Parte II, Sez. IV, Cap. 2, par. 5**), e assegnando rilevanza alla sola partecipazione alla fase di progettazione e costruzione, cronologicamente anteriore rispetto alle condotte di cui all'art. 434 c.p., che invece presuppongono l'esistenza del manufatto.

3. Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica: art. 434 bis c.p.

Con **decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162**, recante “*Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali*”, attraverso il quale il Governo ha posticipato al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia, è stato introdotto il delitto di **Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica**, mediante inserimento nel testo del Codice penale del nuovo art. 434 bis c.p.

Ai sensi del citato articolo, “*L'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica.*”

Chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

Per il solo fatto di partecipare all'invasione la pena è diminuita.

È sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell'occupazione”.

L'art. 5 del decreto legge ha altresì inserito la nuova fattispecie penale tra quelle che consentono l'adozione di misure di prevenzione, integrando il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, c.d. Codice Antimafia.

Come è possibile evincere dalla collocazione della norma nel Titolo VI del Libro secondo del Codice penale, dedicato ai **delitti contro la pubblica incolumità**, il BENE GIURIDICO TUTELATO è **identificabile con l'incolumità pubblica**,